



ENTE BILATERALE ARTIGIANATO PUGLIESE

**Regolamento del Fondo di Solidarietà
Bilaterale dell'Artigianato - FSBA**

Sintesi a cura dell'EBAPuglia

IL CONTESTO NORMATIVO E LE TAPPE



- ▶ Art. 3, comma 14, l. n. 92/2012 → possibilità di costituire dei Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo;
- ▶ A. l. 30 novembre 2012 → Accordo con il quale le Parti convengono di voler dare attuazione al modello del Fondo di solidarietà bilaterale «alternativo»;
- ▶ A. l. 31 ottobre 2013 → Accordo istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale;
- ▶ A.l. 29 novembre 2013 → Accordo applicativo, per la definizione delle risorse per l'avvio di FSBA;
- ▶ Atto costitutivo di FSBA del 26 marzo 2014;
- ▶ Decreto Interministeriale del 9 gennaio 2015;
- ▶ Regolamento FSBA del 16 febbraio 2015;
- ▶ D. lgs. n. 148/2015 → riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- ▶ A.l. 10 dicembre 2015 → Accordo di adeguamento all'art. 27;
- ▶ A.l. 18 gennaio 2016 → Accordo applicativo dell'A.l. 10/12/2015;
- ▶ **Nuovo Regolamento di FSBA del 1° giugno 2016.**



L'OBIETTIVO E LA VALIDITÀ

- ▶ Il Regolamento, in conformità con gli Accordi Interconfederali e con le altre disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, disciplina l'**organizzazione** e il **funzionamento** di FSBA.
- ▶ Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Atto costitutivo, dello Statuto, degli Accordi Interconfederali, dello specifico Decreto Interministeriale, nonché delle leggi vigenti.
- ▶ La validità del presente Regolamento decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale emanato ai sensi dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. ([Art. 1](#))

IL CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 2)



- ▶ Il Fondo si applica a tutti i dipendenti dell'**artigianato** e delle **imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro** sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, Casartigiani, Clai, CGIL, CISL, UIL, **anche con meno di 6 dipendenti**, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal **Titolo I** del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
- ▶ Al Fondo potranno accedere anche i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
- ▶  L'impresa ed i lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015.

L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (Art. 3)



- ▶ La contribuzione ordinaria a FSBA, stabilita dall'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, è pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale.
- ▶ A partire dal 1° gennaio 2016 la contribuzione a FSBA, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale. Dal 1° luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un'ulteriore quota dello 0,15%, sempre calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori, con trattenuta in busta paga. La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data del 1° luglio 2016.

LE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO (Art. 4)



- ▶ Il Fondo eroga con le durate e le causali previste di seguito la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'art. 30 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e la prestazione dell'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 del d.lgs. 148/2015, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 971,71 (novecentosettantuno/71) e successivi adeguamenti.
- ▶ Le durate delle prestazioni previste dal presente articolo sono le seguenti:
 - ▶ 13 settimane per l'assegno ordinario, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;
 - ▶ 26 settimane per l'assegno di solidarietà, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;
- ! ▶ Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
- ▶ Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.

LE CAUSALI DI INTERVENTO (Art. 5)



- ▶ Ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2 che in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, secondo le procedure in essere a livello territoriale, siano sospesi dal lavoro a zero ore o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è corrisposto l'**assegno ordinario** nei seguenti casi:
 - a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
 - b. Situazioni temporanee di mercato.


- ▶ L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell'**Accordo sindacale**.

- ▶ Parimenti, ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2, in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, secondo le procedure in essere a livello territoriale, finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, spetta l'**assegno di solidarietà** nel caso di riduzione dell'orario di lavoro.

IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO (Art. 6)



- ▶ Il versamento del contributo a FSBA viene effettuato dall'azienda per tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni in forza nel mese nell'azienda.
- ▶ Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, distinto per versamento o conguaglio, con la specifica causale EBNA.



- **Circolare 22/2/2016:**
 - Versamento FSBA non distinguibile rispetto a versamento EBNA
 - Dal 1/1/2016 unico versamento distinto in due voci (quota EBNA e quota FSBA)
- **Circolare 30/3/2016:**
 - Disposizioni per Associazioni, Enti e Società di sistema: è possibile richiedere la restituzione di alcune delle quote del versamento EBNA (Rappresentanza sindacale di bacino, Rappresentante territoriale alla sicurezza e formazione alla sicurezza e Rappresentanza imprese contrattazione collettiva)
 - Format esemplificativo

I DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI FSBA E IL SOGGETTO EROGATORE DELLE PRESTAZIONI (Art. 7)



- ▶ L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene a livello regionale attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una apposita convenzione tra FSBA ed Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
- ! ▶ Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano possono erogare la prestazione attraverso due distinte modalità:
 1. **Attraverso l'impresa**, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto;
 2. Direttamente al lavoratore.
- ▶ La scelta effettuata dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, dovrà essere comunicata entro il 31 dicembre di ogni anno.
- ▶ Per l'anno 2016, la scelta dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di riferimento.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (Art. 8)



- ▶ La domanda di prestazione viene presentata dall'impresa a FSBA entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione tramite **piattaforma informatica**, sulla base della modulistica deliberata dal comitato direttivo di FSBA. In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.
- ▶ Alla domanda dovrà essere allegato l'**Accordo sindacale** o la **dichiarazione dell'Autorità competente** attestante l'evento per situazioni climatiche, nonché **copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento**.
- ▶ La domanda di prestazione genera un **protocollo** ed è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.
- ▶ L'azienda è tenuta a inviare a FSBA alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, la **rendicontazione** relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL'E.B.R. E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (1/2) (Art. 9)

- ▶ L'Ente Bilaterale Regionale (EBR) e delle province autonome di Trento e Bolzano riceverà dal sistema informatico di FSBA la domanda con le seguenti evidenze:
 1. Non risulta presente nel data base;
 2. Presente nel data base ma non in regola;
 3. Presente nel data base ed in regola.

- ▶ Il sistema informativo di FSBA renderà visibili questi elementi.

- ▶ Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano interagiscono per conto di FSBA con l'impresa nell'eventualità che la situazione non sia regolare. In caso di recuperi contributivi sarà l'Ente Bilaterale Regionale o le province autonome di Trento e Bolzano ad inserire nel sistema l'avvenuta regolarizzazione, il sistema ne terrà traccia fintanto che lo scarico automatico dei flussi INPS/Agenzia delle Entrate non si andrà a sovrapporre all'inserimento manuale fatto dall'operatore dell'EBR.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL'E.B.R. E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (2/2) (Art. 9)

- ▶ Tramite la procedura informatica con un apposito format l'impresa comunicherà mensilmente le assenze dal lavoro, che saranno prese in carico dal sistema informatico di FSBA e dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; il sistema verificherà che la situazione contributiva sia in regola calcolando, altresì, l'ammontare della contribuzione correlata.
- ▶ Il rimborso di questa avverrà dopo la presentazione, tramite sistema, della copia del DURC (o altro documento equipollente) del periodo di competenza interessato da parte dell'azienda. La verifica della documentazione sarà effettuata dall'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
- ▶ Quando sia il sistema che l'Ente Bilaterale Regionale approveranno la pratica, L'Ente Bilaterale Regionale liquiderà gli importi dovuti





LE EROGAZIONI (Art. 10)

- ▶ Le erogazioni da parte di FSBA tramite l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano devono avvenire **nel limite delle risorse già acquisite da FSBA relative al territorio di riferimento.**
- ▶ Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'**ordine cronologico di arrivo delle domande.**

IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI (Art. 11)



- ▶ L'ammontare dell'**assegno ordinario** sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.
- ▶ L'ammontare dell'**assegno di solidarietà** sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 148/2015 entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) per l'anno 2016 e successivi adeguamenti come da circolare Inps.
- ▶ La **riduzione media oraria** non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. **Per ciascun lavoratore** la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

LE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (Art. 12)



▶ Le prestazioni sono erogate alle **seguenti condizioni**:

1. Regolare contribuzione a FSBA da parte dell'azienda dal 1° gennaio 2016; 
2. Anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione; 
3. Verbale di Accordo sindacale. 

- ▶ In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà **rigettata** da FSBA.
- ▶ Nel caso di ritardo nei versamenti da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà **sospesa** sino alla regolarizzazione della posizione aziendale o del lavoratore.
- ▶ Il controllo della regolarità contributiva viene effettuato dal sistema informatico FSBA in collaborazione con l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.



TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE SOCIETARIA, IMPRESE NEO-COSTITUITE, MUTAMENTO NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA (Art. 13)

- ▶ Nel caso di trasferimento o di trasformazione societaria di azienda vengono riconosciuti i requisiti oggettivi (contribuzione aziendale) e soggettivi (anzianità aziendale del lavoratore e relativa contribuzione a FSBA) maturati prima del trasferimento/trasformazione societaria.
- ▶ Nel caso di imprese neo-costituite, in deroga a quanto previsto all'art. 12, fermo restando il criterio dell'anzianità del dipendente, sarà verificata la regolarità contributiva di tali imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell'impresa.
- ▶ Nel caso di mutamento della natura giuridica dell'impresa (es. riconoscimento della qualifica artigiana ad impresa non artigiana) vengono applicati gli stessi criteri previsti per le imprese neo-costituite.

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI PRIMA DELLA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DI ORARIO (Art. 14)



- ▶ Prima di accedere all'utilizzo delle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto conto che la contrattazione del comparto artigiano, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di gestione degli orari (ad esempio ROL, flessibilità, banca ore), si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti all'utilizzo della prestazione FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue dell'anno precedente.
- ▶ L'**Accordo sindacale** dovrà attestare l'utilizzo degli strumenti contrattuali antecedentemente l'accesso alle prestazioni di FSBA.

RIPRESA PRODUTTIVA E TERMINE DELLA FERMATA (Art. 15)



Al termine del periodo di fermata l'azienda dovrà procedere alla **ripresa produttiva** in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.



LA CONTRIBUZIONE CORRELATA (Art. 16)

- ▶ Il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010 n. 183, riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni FSBA.
- ▶ La relativa domanda di rimborso sarà inviata a FSBA, attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento, **entro e non oltre 180 giorni** dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015.
- ▶ Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'azienda, completa degli allegati previsti, FSBA tramite l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12, provvederà ad effettuare il rimborso della contribuzione correlata.

RISERVA FINANZIARIA CON FINALITÀ PEREQUATIVE (Art. 17)



E' costituita una riserva finanziaria per finalità perequative rispetto alle risorse territoriali, le cui quantità, causali e modalità di utilizzo saranno definite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione all'andamento del Fondo.

I RAPPORTI TRA FSBA E GLI E.B.R. E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (Art. 18)



I rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono regolamentati da un'apposita convenzione.



LE PROSSIME TAPPE

- ▶ Prevedere dei Modelli per la stipulazione degli **Accordi Sindacali**, necessari sia per l'erogazione dell'assegno ordinario, sia per l'erogazione dell'assegno di solidarietà.
- ▶ Stipulare la **Convenzione** che regola i rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle Province Autonome.
- ▶ Implementare la **piattaforma informatica**.

- ▶ Per info e chiarimenti tecnici contattare :
- ▶ Michele Micunco c/o Ente Bilaterale Artigianato Pugliese (EBAP)
- ▶ Via G. Re David, 12 70125 Bari Tel 080 5242122
- ▶ cell 360995401 e mail m.micunco@ebapuglia.it